

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni  
Polizza R.E. "Multirischi Esercizi Commerciali Convenzione Calzedonia 04/25"



Il presente documento è stato redatto in data 10/04/2025  
ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.**

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com); e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it); pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2023 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 818.985.709, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 670.844.734

Sul sito internet dell'Impresa [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 670.454.187, i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.350.788.521; il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 301.704.384, i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.174.064.635; l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 201,5%.

La legislazione applicabile alla copertura assicurativa, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente e con l'Aderente, e nei limiti delle somme e massimali indicati in modo specifico nelle condizioni di assicurazione e nel certificato.

La polizza prevede le seguenti coperture:

<b>INCENDIO</b>	<p><u>Sono assicurati il fabbricato ed il contenuto dell'attività anche se di proprietà di terzi, situati nell'ubicazione indicata nel certificato.</u></p> <p><u>La Società indennizza i danni materiali diretti e consequenziali causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• incendio;</li><li>• fulmine;</li><li>• esplosione e scoppio;</li><li>• caduta di aeromobili;</li><li>• autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) e/o fermentazione;</li><li>• fumo fuoriuscito a seguito di errori di controllo e/o di manovra, imperizia, negligenza e/o guasto e/o rottura improvviso ed accidentale ai macchinari e/o agli impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività;</li><li>• urto di veicoli stradali;</li><li>• onda sonora;</li><li>• eventi atmosferici: danni materiali e diretti da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia, nubifragi, e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto delle cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali prestata è la garanzia);</li><li>• acqua piovana;</li><li>• gelo;</li></ul>
-----------------	---

- rigurgito di fogne – intasamento pluviali: danni materiali e diretti da rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatisi all'interno del fabbricato; sono compresi anche i danni per intasamento delle gronde, dei pluviali ed altri scarichi, dovuto a grandine o neve;
- acqua condotta: danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua e/o liquidi condotti in genere al servizio di fabbricati a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi e/o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività;
- spese di ricerca e di riparazione guasti: a seguito di danno da acqua condotta, spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
- eventi sociopolitici: danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione non militare, nonché in conseguenza di atti vandalici e/o dolosi;
- terremoto: danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti: danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti per effetto di inondazioni, alluvione, allagamento in genere, compresi i danni causati da fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto;
- sovraccarico neve: danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve;
- cristalli: danni materiali e diretti di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano integre ed esenti da difetti. Sono comprese in garanzia anche le scheggiature e le rigature che, pur non compromettendo la stabilità della lastra, ne deturpano in maniera permanente ed evidente l'estetica.

La Società indennizza inoltre:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da fumo, colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate fatti per ordine dell'Autorità nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; L'assicurazione offre anche la garanzia Ricorso Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi della polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- i danni commessi con colpa grave;
- gli onorari dei periti;
- i danni a macchinari e merci presso terzi comprese fiere e/o mostre;
- i danni da colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione;
- i danni da frane e smottamenti;
- i danni da collasso strutturale;
- i danni da dispersione di liquidi;
- i danni in conseguenza di maremoti;
- i danni provocati da bradisismo;
- i danni da caduta di ascensori e/o montacarichi;
- gli oneri di urbanizzazione;
- i danni causati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- il costo di ricondizionamento/riconfezionamento della merce, nonché le eventuali spese di trasporto, nel caso in cui il danno colpisca involucri, etichette e capsule;
- i danni a macchinari e merci durante le operazioni di carico e scarico.

	<p>Infine, <u>in relazione ai soli negozi/ristoranti a marchio Signorvino</u>, la Compagnia riconosce anche i danni subiti dalle merci in refrigerazione custodite in banchi, armadi e celle a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata od anormale produzione e/o distribuzione e/o conservazione del freddo;</li> <li>• fuoriuscita del fluido frigorifero;</li> <li>• variazioni e/o sbalzi di temperatura conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;</li> <li>- errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza;</li> <li>- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero e/o frigorifero o nei dispositivi di controllo e sicurezza, negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto oppure nei sistemi di adduzione dell'acqua /o del fluido frigorifero e di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>DANNI INDIRETTI</b></p>	<p>La Società indennizza l'Assicurato delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione Incendio.</p> <p>La Società riconosce una diaria per ciascun giorno di inattività.</p> <p><u>Inoltre, la presente copertura comprende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni da fenomeno elettrico;</li> <li>• gli onorari per la Società di revisione.</li> </ul>
<p><b>FURTO</b></p>	<p><u>È assicurato il contenuto dell'attività situato nell'ubicazione indicata nel certificato.</u></p> <p><u>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto commesso violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;</li> <li>• furto commesso mediante introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;</li> <li>• furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;</li> <li>• furto, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate derivanti da tale evento o nel tentativo di commetterlo, posto all'esterno dei locali ma all'interno dell'area recintata di pertinenza dell'attività assicurata;</li> <li>• furto commesso mediante introduzione nei locali attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;</li> <li>• furto commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;</li> <li>• furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;</li> <li>• rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato;</li> <li>• rapina avvenuta nei locali indicati nel certificato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;</li> <li>• estorsione limitatamente al caso in cui all'interno dei locali indicati in polizza l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali.</li> </ul> <p><u>La Compagnia indennizza inoltre la perdita valori a seguito di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;</li> <li>• furto con destrezza, qualora la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;</li> <li>• furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;</li> <li>• rapina, anche se la persona incaricata del trasporto dei valori viene costretta a consegnare gli stessi mediante violenza o minaccia.</li> </ul> <p><u>L'assicurazione è estesa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati;</li> <li>• ai danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.</li> </ul> <p><u>La presente copertura comprende anche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese per la sostituzione di serrature;</li> <li>• i danni a macchinari e merci presso terzi comprese fiere e/o mostre.</li> </ul>
<p><b>ELETRONICA</b></p>	<p><u>Sono assicurate le apparecchiature elettroniche situate nell'ubicazione indicata nel certificato.</u></p> <p><u>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.</u></p> <p><u>Inoltre, la presente copertura comprende</u> le spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p>

<b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<p>La presente copertura si suddivide in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):</b> la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di azioni od omissioni verificatesi in relazione all'attività svolta. Sono comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione vale anche nel caso in cui l'Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.</li> </ul> <p>L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi, a titolo esemplificativo e non limitativo di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):</b> la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni e i danni sofferti dai prestatori di lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.</li> </ul> <p>L'assicurazione R.C.O. comprende anche gli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.</p> <p><u>La presente copertura comprende anche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni cagionati a terzi da imprese e/o persone in caso di cessione di lavori in appalto o subappalto;</li> <li>• la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto del Contraente e/o dell'Assicurato;</li> <li>• la responsabilità civile personale del preposto e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;</li> <li>• i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute;</li> <li>• i danni cagionati, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi (rischio dello smercio);</li> <li>• i danni al conducente dell'autovettura affidata in uso a qualsiasi titolo a dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato fosse ritenuto responsabile;</li> <li>• i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, limitatamente al caso in cui tali danni siano l'effetto dell'improvviso verificarsi di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze a causa di un fatto accidentale che abbia luogo nell'ubicazione dell'attività dichiarata;</li> <li>• le malattie professionali riconosciute;</li> <li>• la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili;</li> <li>• i danni subiti da cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;</li> <li>• la responsabilità derivante dalla partecipazione a Consorzi e Joint-Venture;</li> <li>• la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;</li> <li>• i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.</li> </ul>
------------------------------	--

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO**

La polizza non prevede opzioni con riduzione del premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio", le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

<b>RICORSO TERZI (aumento massimale)</b>	È possibile acquistare un massimale integrativo per il Ricorso terzi, in aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base.
<b>ESTENSIONE (aumento limiti di indennizzo)</b>	È possibile acquistare un pacchetto integrativo, che prevede l'aumento dei limiti di indennizzo di: gelo, rigurgito fogne e intasamento pluviali, spese per ricerche e riparazioni dei guasti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, acqua alta – Venezia / Chioggia, fenomeno elettrico, in aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base.



**Che cosa NON è assicurato?**

<b>RISCHI ESCLUSI INCENDIO</b>	<p><u>Con particolare riferimento al Ricorso Terzi, non sono considerati terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;</li> <li>• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</li> <li>• le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.</li> </ul>
------------------------------------	--

<b>RISCHI ESCLUSI RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<p><u>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</li> <li>• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; gli amministratori, escluso il legale rappresentante, sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali;</li> <li>• i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio, nel caso operi la garanzia R.C.O.</li> </ul>
---	---



## Ci sono limiti di copertura?

<b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b>	<p><b>INCENDIO</b></p> <p><u>Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono altresì esclusi i danni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</li> <li>• verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</li> <li>• causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;</li> <li>• causati da eruzioni vulcaniche;</li> <li>• di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>• alla parte di macchina od all'impianto immediatamente affetta da usura, corrosione o difetti di materiale se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;</li> <li>• a macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.</li> </ul> <p><u>L'assicurazione non copre inoltre</u> alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;</li> <li>• qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.</li> </ul> <p><u>Con riferimento al fenomeno elettrico</u>, l'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad apparecchiature elettroniche per elaborazione dati per quanto definito nella Sezione All Risks Elettronica;</li> <li>• causati da usura o da carenza di manutenzione;</li> <li>• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;</li> <li>• dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.</li> </ul> <p><u>Con riferimento agli eventi sociopolitici</u>, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di inondazione o frana;</li> <li>• di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</li> <li>• subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;</li> <li>• causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;</li> <li>• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.</li> </ul> <p><u>Con riferimento agli eventi atmosferici</u>, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici assicurati;</li> <li>• causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;</li> <li>- mareggiata e penetrazione di acqua marina;</li> <li>- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</li> <li>- gelo, neve;</li> <li>- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici assicurati;</li> </ul> </li> <li>• subiti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</li> <li>- gru, cavi aerei, ciminiere e camini;</li> <li>- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;</li> <li>- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.</li> </ul> </li> </ul>
---	---

Con riferimento all'acqua piovana, la Compagnia non risponde dei danni:

- che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- indiretti o di inattività;
- ad enti posti all'aperto.

Premesso che:

- per "Dati" si intende qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" si intende l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software;

sono esclusi dall'assicurazione i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Con riferimento all'acqua condotta, la Compagnia non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

Con riferimento al gelo, la Compagnia non risponde dei danni agli impianti se l'attività svolta dagli impianti danneggiati sia stata sospesa per più di 96 ore antecedenti il sinistro.

Con riferimento al rigurgito fognare – intasamento pluviali, la Compagnia non risponde dei danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici, dei danni arrecati da umidità o stillicidio.

Con riferimento al Ricorso Terzi, l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Con riferimento al sovraccarico neve, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Con riferimento ad inondazioni, alluvioni e allagamenti, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- ad enti mobili all'aperto.

In relazione ai danni da allagamento conseguente ad "acqua alta", sono esclusi i danni arrecati alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 50 cm dal pavimento.

Con riferimento al terremoto, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i medesimi fenomeni risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Con riferimento ai cristalli, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra, anche civile, invasione, operazioni militari, eruzioni vulcaniche, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione di lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato.

Con riferimento ai cristalli, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in occasione di atti di guerra, anche civile, invasione, operazioni militari, eruzioni vulcaniche, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione di lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato.

Con riferimento al colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- causati dal gelo.

Con riferimento al collasso strutturale, la Compagnia non risponde dei danni causati da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine.

Con riferimento alla dispersione di liquidi, la Compagnia non risponde dei danni di stillicidio conseguenti a corrosione o usura.

Con riferimento al mancato freddo per i negozi/ristoranti a marchio SignorVino, si precisa che la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

#### DANNI INDIRETTI

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono inoltre escluse le perdite:**

- conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio di riferimento:
  - causato da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
  - causato da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - causato con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
  - causato da eruzioni vulcaniche;
- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali (salvo quelli sopra compresi), scioperi, che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Nessun indennizzo sarà effettuato a termini della presente estensione di garanzia se:

- la Ditta Assicurata viene posta in liquidazione;
- la Ditta Assicurata viene posta in amministrazione controllata;
- la Ditta Assicurata cessa definitivamente l'attività svolta, anche se a causa di un sinistro.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Incendio e Danni indiretti"**:

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
<b>SEZIONE INCENDIO e DANNI INDIRETTI</b>		
Gelo	€ 300,00	€ 10.000,00
Gelo <b>Pacchetti estensione</b>	€ 300,00	€ 25.000,00
Rigurgito fogne – Intasamento Pluviali	€ 500,00	€ 15.000,00
Rigurgito fogne – Intasamento Pluviali <b>Pacchetti estensione</b>	€ 750,00	€ 25.000,00
Spese per ricerca e riparazione guasti	€ 250,00 combinata con acqua condotta	€ 10.000,00
Spese per ricerca e riparazione guasti <b>Pacchetti estensione</b>	€ 400,00 combinata con acqua condotta	€ 25.000,00
Eventi Atmosferici compresi eventi su tende, insegne e pannelli esterni	€ 500,00	80% S.A. per ubicazione
Eventi Sociopolitici compresi eventi su tende, insegne e pannelli esterni	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	80% S.A. per ubicazione max €10.000.000 sx/anno per Terrorismo per tutte le ubicazioni

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
Terremoto	€ 5.000,00	50% S.A. per ubicazione
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti Acqua alta - Venezia / Chioggia	Scoperto 20% col minimo di € 2.500,00	20% della somma assicurata per ubicazione col massimo di € 5.000,00 per locali interrati o seminterrati
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti Acqua alta - Venezia / Chioggia <b>Pacchetti estensione</b>	Scoperto 20% col minimo di € 2.500,00	35% della somma assicurata per ubicazione col massimo di € 10.000,00 per locali interrati o seminterrati
Sovraccarico neve	€ 5.000,00	50% S.A. per ubicazione
Spese demolizione e sgombero		10% dell'indennizzo
Fenomeno Elettrico ed Elettronico	€ 250,00	€ 5.000,00
Ricostruzione archivi, documenti, registri		€ 6.000,00
Effetti personali dipendenti		€ 6.000,00
Onorari Periti		€ 16.000,00
Cristalli, Insegne ecc.	€ 150,00	€ 700,00 per m2 con il max. di € 6.000,00
<b>Ricorso Terzi (massimale base)</b>		€ 1.000.000,00
Macchinari e/o Merci presso Terzi		€ 55.000,00
Diaria Giornaliera		€ 600,00
Periodo massimo di indennizzo per D.G.		90 giorni
Limite di massimo indennizzo per D.G.		€ 40.000,00
Franchigia temporale per D.G.	3 giorni	

**Limitatamente per i negozi SignorVino si intendono operanti anche le seguenti Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo**

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
<b>SEZIONE INCENDIO e DANNI INDIRETTI</b>		
Qualsiasi danno	€ 500,00	
Eventi atmosferici per enti all'aperto <b>Pacchetto estensione 2</b>	€ 500,00	30% S.A. per ubicazione
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti per enti all'aperto <b>Pacchetto estensione 2</b>	€ 500,00	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 10.000,00
Fenomeno Elettrico ed Elettronico	€ 250,00	€ 10.000,00
Fenomeno Elettrico ed Elettronico <b>Pacchetto estensione</b>	€ 250,00	€ 20.000,00
Diaria Giornaliera		€ 600,00 / € 1.500,00 / € 3.000,00
Limite di massimo indennizzo per D.G.		€ 40.000,00 / 80.000,00 / 130.000,00

## FURTO

### Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Premesso che:

- per "Dati Personali" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" si intende qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" si intende l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software;

sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- le valute digitali e/o criptovalute.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Furto"**:

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
<b>SEZIONE FURTO</b>		
Guasti cagionati dai ladri		€ 5.000,00
Portavalori	Scoperto 10% dell'indennizzo	€ 3.000,00
Atti vandalici		€ 3.000,00
Archivi documenti e registri		€ 3.000,00
Mezzi di chiusura non conformi 24/B	Scoperto 10% dell'indennizzo	90% dell'indennizzo
Spese ammortamento titoli		€ 3.000,00 con il massimo di € 30,00 per singolo titolo
Valori in cassaforte	Scoperto 10% dell'indennizzo	€ 10.000,00
Furto di Valori in cassetti e/o registratori di cassa		€ 500,00
Rapina di Valori in cassetti e/o registratori di cassa	Scoperto 10% dell'indennizzo	€ 1.500,00
Sostituzione serrature per furto di chiavi vere		€ 500,00
Mostre e fiere	Scoperto 10% dell'indennizzo	

**Limitatamente per i negozi SignorVino si intendono operanti anche le seguenti Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo**

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
<b>SEZIONE FURTO</b>		
Furto di Valori		€ 20.000,00, con il massimo di c. € 10.000,00 per Valori in cassaforte, in armadi e/o cassetti chiusi a chiave d. € 10.000,00 per Valori all'interno dei locali non chiusi in cassaforte, in armadi e/o cassetti chiusi a chiave
Beni all'aperto <b>Pacchetto estensione</b>	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	20% della Somma Assicurata

**ELETTRONICA**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:**

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- causati da colpa grave limitatamente ai danni causati da furto / rapina / estorsione;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

Premesso che:

- per "Dati" si intende qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" si intende l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software;

sono esclusi dall'assicurazione i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

- per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da maremoti, mareggiate, marea e da eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- subiti dai nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono.

**Sono esclusi dall'assicurazione:**

- i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento;
- i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto Assicurato (compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
  - i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti assicurati sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Qualora il costruttore o il fornitore prescriba un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Elettronica"**:

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
SEZIONE EDP Per ogni causa	€ 80,00	€ 4.000,00

**Limitatamente per i negozi SignorVino si intendono operanti anche le seguenti Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo**

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
SEZIONE EDP Per ogni causa	€ 80,00	€ 10.000,00

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

**L'assicurazione non comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:**

- ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, in conformità alle norme di legge;
- cagionati dalle opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente, da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna a terzi;
- da furto, rapina e truffa consumati o tentati;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da pandemia o epidemia. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

**Con riferimento alle garanzie di R.C.T. e di R.C.O., l'assicurazione non comprende i danni:**

- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione

radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;

- direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie.

Con riferimento ai danni da inquinamento accidentale, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- derivanti dall'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dall'intenzionale mancanza della prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Con riferimento alle malattie professionali, si precisa che sono escluse asbestosi e silicosi.

L'assicurazione non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti dell'Assicurato;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti dell'Assicurato.
- per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione opera a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi dopo il 31.12.1999.

Limitatamente a Signorvino: assicurazione opera a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi dopo la data di decorrenza della presente convenzione.

Con riferimento ai danni alle cose in consegna e custodia, si precisa che sono esclusi i danni alle cose oggetto di lavorazione.

Con riferimento ai danni da furto, si precisa che l'assicurazione opera a condizione che la responsabilità del furto ricada sull'Assicurato.

Con riferimento ai danni a mezzi sotto carico e scarico, si precisa che sono esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Con riferimento alla responsabilità civile dello smercio, valida esclusivamente per i negozi/ristoranti a marchio Signorvino, si precisa che l'assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e denunciati per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza.

Sono comunque esclusi i danneggiamenti ai prodotti stessi, le spese per le riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo dei prodotti e il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Responsabilità Civile"**:

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
<b>SEZIONE RCT/O</b>		
Per danni a persone e/o cose	€ 0,00	
Danni da interruzione o sospensione di attività Ind. Comm. Artig. Agric.		10% del massimale assicurato con il massimo di € 300.000 € 500.000
R.C. da incendio		
Danno Biologico	€ 2.500,00	
Danni da furto	Scoperto 20%	€ 55.000,00
RC Inquinamento Accidentale	Scoperto 10%	€ 55.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	Scoperto 10%	€ 50.000,00

**Limitatamente per i negozi SignorVino si intendono operanti anche le seguenti Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo**

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
<b>SEZIONE RCT/O</b>		
- per danni a cose in ambito RCT	€ 250,00	
- RC Smercio	€ 500,00	



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p><b>INCENDIO</b></p> <p><b><u>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</li> <li>- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;</li> <li>- in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nei 10 giorni successivi indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;</li> <li>- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito;</li> <li>- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.</li> </ul> <p><b>FURTO</b></p> <p><b><u>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;</li> <li>- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;</li> <li>- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la Compagnia assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;</li> <li>- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito;</li> <li>- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.</li> </ul> <p><b>ELETTRONICA</b></p> <p><b><u>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</li> <li>- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;</li> <li>- in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nei 10 giorni successivi indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;</li> <li>- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.</li> </ul> <p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p> <p><b><u>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve</u></b> avvisare per iscritto l'Intermediario oppure la Compagnia entro 15 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b></p> <p>Non prevista.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese</b></p> <p>Non prevista.</p>
	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo o del risarcimento tempestivamente dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse Assicurato.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.
<b>Rimborso</b>	<b>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro</b> , quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. <b>In caso di riduzione del rischio nonché di alienazione di enti garantiti o di comprovata cessazione (in tutto od in parte) dell'attività per qualunque causa</b> , l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, in pro-rata per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La polizza è emessa con durata annuale, nella forma con tacito rinnovo. In assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge. Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.
<b>Risoluzione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai negozi affiliati Calzedonia S.p.A o sue Controllate, oppure in contratto di affitto di ramo d'azienda, adibiti alla vendita al dettaglio di prodotti o ad attività commerciale per la ristorazione, che necessitano di una copertura dei rischi relativi ai beni dell'attività stessa, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato ed il contenuto, nonché di quelli connessi all'attività svolta, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 23,67%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a> ). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
----------------------------------	--

	<p>Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</li> <li>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</li> </ol> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione (obbligatoria)</b></p>	<p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>

**Altri sistemi  
alternativi di  
risoluzione delle  
controversie**

- **Arbitrato:** La presente copertura assicurativa non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia la copertura assicurativa, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:
  - contattare il numero verde 800.016611;
  - inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it).
- **Procedura FIN-NET:** per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>, chiedendo l'attivazione della Procedura.
- Tramite il sito della Compagnia [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

**PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.**